

Il Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a nove membri (compreso il presidente). Il Consiglio in carica è stato nominato in occasione della costituzione della Cooperativa il giorno 15 gennaio 2020 ed è costituito da 4 membri.

Presidente	Simonelli don Lorenzo
Consigliere	Alberti Maria Rosa
Consigliere - Vice Presidente	Gallazzi Oriana
Consigliere	Galfrascoli Lorenzo

Revisore legale	Tomelleri dott.ssa Veronica
-----------------	-----------------------------

I soci

I soci sono il cuore della Cooperativa e condividono lo spirito mutualistico che distingue questo tipo di società rispetto alle tradizionali società commerciali che hanno come prima e legittima finalità la “distribuzione dell’utile”.

Nella Cooperativa prevale, invece, il desiderio e la volontà di raggiungere uno scopo comune (la gestione della bottega di alimenti e giornali), anche mettendo a disposizione parte del proprio tempo. In particolare, nelle cooperative di consumatori i soci intendono assumere una sorta di doppio ruolo: gestire una bottega (attraverso il consiglio di amministrazione) ed esserne clienti.

Non è escluso il vantaggio economico per i soci, sia nella forma del “ristorno” (una sorta di redistribuzione di parte dell’avanzo di gestione annuale sulla base del valore di quanto ciascun socio ha acquistato nell’anno) sia attraverso le offerte riservate ai soci.

I soci si distinguono in due categorie:

- **Soci cooperatori**, che sottoscrivono un’azione di euro 25,
- **Soci finanziatori**, che sottoscrivono almeno n. 20 azioni (o multipli), per un valore complessivo di euro 500 (o multipli).

Con la richiesta di adesione alla Cooperativa i soci cooperatori scelgono

- se essere solo **Cooperatori** o anche **Finanziatori**,
- se essere solo **Cooperatori**, senza assumere alcun impegno nelle attività della Cooperativa (**Consumatori non impegnati**), oppure rendersi disponibili per assumere alcuni incarichi nelle attività della Cooperativa (**Consumatori impegnati**).

Le modalità di impegno dei soci nelle attività della Cooperativa sono definite dal Consiglio di Amministrazione; tuttavia il socio non è vincolato come se fosse un lavoratore subordinato.

Possono assumere la qualifica di socio non solo le persone fisiche maggiorenni, ma **anche gli enti (associazioni con o senza personalità giuridica, fondazioni, enti giuridici, società)**.

La domanda per essere associati alla Cooperativa è pubblicata sul sito e deve essere trasmessa alla Cooperativa via mail allegando i documenti indicati (dichiarazione privacy, carta d'identità e tessa con codice fiscale).

Entro 5 giorni dal ricevimento della mail di conferma da parte del Consiglio di Amministrazione occorre versare con bonifico la quota associativa.

Statuto (estratto)

TITOLO II SOCI

Articolo 5 (Requisiti dei soci)

1. Il numero dei soci è illimitato. La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:
 - a) soci operatori;
 - b) soci finanziatori.
2. I soci operatori possono essere a loro volta suddivisi nelle seguenti categorie dei soci:
 - a) soci consumatori impegnati;
 - b) soci consumatori non impegnati.
3. Per essere socio bisogna:
 - a) non esercitare, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle della Cooperativa;
 - b) se persona fisica, essere maggiorenne;
 - c) se socio consumatore impegnato, essere una persona fisica interessata sia ad acquistare beni e/o servizi dalla Cooperativa, sia a prestare gratuitamente lavoro alla Cooperativa per un numero minimo di ore stabilito con deliberazione del consiglio di amministrazione;
 - d) se socio consumatore non impegnato, essere un soggetto interessato ad acquistare, per sé o per i propri familiari, beni e/o servizi dalla Cooperativa;
 - e) se socio finanziatore, essere titolare di almeno un'azione di finanziamento.
4. Non possono essere soci della Cooperativa i soggetti che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano inadempienti verso la Cooperativa o possano pregiudicare la reputazione della Cooperativa o i rapporti umani all'interno della Cooperativa.
5. Il socio consumatore può anche essere socio finanziatore.
6. Sono considerati soci fondatori:
 - a) coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Cooperativa;
 - b) coloro che, entro tre mesi dall'iscrizione della Cooperativa nel registro delle imprese, domandano di essere ammessi come soci finanziatori o come soci consumatori impegnati e sono poi ammessi come soci.

Articolo 6 (Comunicazioni alla Cooperativa)

1. Qualsiasi comunicazione alla Cooperativa è effettuata dai soci mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
2. I soci, se non sono persone fisiche, devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli nei rapporti con la Cooperativa; qualsiasi modificazione a detta designazione non è opponibile alla Cooperativa, finché non sia stata a questa formalmente comunicata.
3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei soci è quello da loro obbligatoriamente comunicato alla Cooperativa. Ogni variazione dei predetti recapiti ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'interessato alla Cooperativa.

Articolo 7 (Procedura di ammissione)

1. Chi intende diventare socio deve presentare, se del caso elettronicamente, una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (ovvero, della denominazione, sede e luogo di costituzione) e il codice fiscale;
- l'ammontare di capitale che intendono sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
- se socio cooperatore impegnato, l'attività lavorativa svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, le specifiche competenze possedute;
- le eventuali ulteriori informazioni e dichiarazioni richieste dall'organo amministrativo.

2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la relativa deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio, verificata l'integrale liberazione del conferimento al momento della sottoscrizione delle azioni e il pagamento integrale dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo stabilito dall'assemblea dei soci, provvede senza indugio alla relativa iscrizione nel libro dei soci, dandone poi comunicazione al socio interessato. La qualità di socio si acquista a far data dalla predetta iscrizione.

3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. L'aspirante socio, la cui domanda sia stata rigettata, con istanza inviata alla Cooperativa entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto, può ricorrere all'assemblea dei soci, la quale si pronuncia definitivamente per la Cooperativa nella prossima assemblea.

Articolo 8 (Scambi e vantaggi mutualistici del socio)

1. Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai terzi nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.

2. Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni sia di sconti di varie specie.

3. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei beni e/o dei servizi acquistati dalla Cooperativa. Il ristorno è ripartito in conformità con uno o più regolamenti assembleari, eventualmente integrati da regolamenti consiliari.

Articolo 9 (Recesso)

1. Ha diritto di recedere il socio che non ha concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Cooperativa;
- b) la trasformazione della Cooperativa;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la soppressione dell'articolo 37, commi secondo e terzo;
- h) decisioni da cui derivi un'altra causa inderogabile di recesso.

2. Ha altresì diritto di recedere il socio cooperatore che da almeno un anno non abbia più alcuno scambio mutualistico con la Cooperativa e il socio che intenda esercitare, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle della Cooperativa.

3. Ha altresì diritto di recedere il socio finanziatore una volta che siano trascorsi cinque anni dal suo ingresso nella compagine sociale della Cooperativa.

4. Non ha diritto di recedere il socio che non ha concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:

- a) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

b) la proroga della durata della Cooperativa.

5. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione spedita alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato mediante comunicazione spedita alla Cooperativa liberamente nei casi di cui ai commi secondo e terzo ed entro trenta giorni dalla conoscenza di tale fatto da parte del socio negli altri casi. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso del socio entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio interessato, il quale può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 37 entro sessanta giorni dal ricevimento di quest'ultima comunicazione.

6. Il recesso del socio cooperatore ha effetto, rispetto al rapporto sociale e ai rapporti mutualistici, dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso. Il recesso del socio cooperatore determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Il recesso del socio finanziatore ha effetto dall'invio della comunicazione di recesso alla Cooperativa.

7. Solo per il socio finanziatore il recesso può essere parziale.

Articolo 10 (Esclusione)

1. Il consiglio di amministrazione, previa intimazione all'interessato, può deliberare l'esclusione del socio, se costui:

a) essendo socio cooperatore, da almeno un anno non ha instaurato, per sé o per i membri, alcuno scambio mutualistico con la Cooperativa;

b) si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla legge e/o dalla normativa della Cooperativa conosciuta o conoscibile dall'inadempiente;

c) ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

d) si è reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Cooperativa.

2. L'esclusione ha effetto dall'invio della comunicazione al socio della motivata deliberazione con la quale lo si esclude. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 37 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

3. L'esclusione determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11 (Morte ed estinzione)

1. In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore, i suoi aventi causa possono chiedere il rimborso delle azioni del socio defunto o estinto, ovvero il subentro nella partecipazione sociale dello stesso, se gli eredi siano provvisti dei requisiti previsti dal presente statuto; in quest'ultimo caso, se necessario, occorre rispettare l'articolo 7 e indicare l'interessato a subentrare tra gli aventi causa.

2. In caso di morte o di estinzione del socio finanziatore, ai soggetti indicati dai suoi aventi causa sono trasferite le azioni del socio defunto o estinto, se graditi alla Cooperativa; per i soggetti non graditi la Cooperativa si impegna a far acquistare le relative azioni da soggetti graditi dalla Cooperativa.

TITOLO III PARTECIPAZIONI SOCIALI

Articolo 12 (Azioni)

1. Il valore nominale unitario dell'azione è pari a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi l'importo stabilito dalla legge.

2. Il conferimento può avere a oggetto anche ciò che è diverso dal danaro.

3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il pegno e ogni altro vincolo producono effetto

nei confronti della Cooperativa dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci. Il diritto di voto in assemblea rimane al proprietario delle azioni date in pegno o soggette a usufrutto.

4. Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni delle stesse, salva l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma secondo.

5. La Cooperativa non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

Articolo 13 (Circolazione delle azioni)

1. La Cooperativa non emette titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

2. In caso di cessioni di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, comunicano alla Cooperativa il trasferimento effettuato e chiedono il relativo aggiornamento nel libro dei soci.

3. Le azioni non possono essere cedute a terzi, con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione, il quale trasmette la propria decisione entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui all'articolo 37, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego al trasferimento delle azioni di finanziamento, la Cooperativa si impegna a far acquistare le relative azioni dell'alienante da un soggetto gradito dalla Cooperativa.

4. In caso di cessione di azioni di cooperazione a terzi si applica l'articolo 7, in quanto compatibile.

5. La Cooperativa non può acquistare azioni proprie.

Articolo 14 (Rimborso della partecipazione sociale)

1. In caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio, il rimborso delle azioni avviene al valore nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale.

2. Il pagamento di cui al comma primo deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto e il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. In caso di recesso del socio finanziatore la relativa quota di liquidazione è esigibile nel rispetto dell'articolo 2437-quater del codice civile, in quanto compatibile. Le somme non rimosse entro un quinquennio dal giorno in cui sono disponibili su tale conto sono definitivamente destinate a riserva legale.

3. La Cooperativa, invece di rimborsare e conseguentemente annullare le azioni, può farle acquistare da soci o, nel rispetto dell'articolo 7, da terzi.

4. La Cooperativa può compensare qualsiasi proprio debito con i debiti dei soci verso la Cooperativa, anche se i debiti oggetto di compensazione non sono liquidi ed esigibili.

5. La quota di liquidazione è al netto dei danni cagionati alla Cooperativa dal socio titolare della partecipazione rimborsata.